



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

La Cassazione torna sui rapporti tra giudicato assolutorio e giudizio di pericolosità sociale

(nota a Cassazione penale sez. V - 14/07/2025, n. 27704 )

Pochi giorni fa, l'Osservatorio ha commentato la requisitoria scritta della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, facendo proprie le argomentazioni del ricorso difensivo in materia di prevenzione, ha chiesto ed ottenuto l'annullamento di un decreto di confisca, emesso nonostante il processo penale si fosse concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

Ora, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di una vicenda simile, trattando argomenti di più ampio profilo ed annullando con rinvio un decreto che, in tema di pericolosità generica, aveva disposto la confisca dell'intero patrimonio di un imprenditore e dei suoi familiari, compreso l'intero compendio aziendale.

### LA VICENDA

Con decreto del novembre 2024, la Corte d'appello di Reggio Calabria-sezione misure di prevenzione, ha parzialmente riformato il decreto emesso dal Tribunale, che aveva applicato la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disponendo la confisca di tutto il patrimonio del proposto, avendo ritenuto sussistente sia un profilo di pericolosità generica, sia di pericolosità qualificata

La Corte d'appello ha riconosciuto l'insussistenza della pericolosità qualificata, ritenendo di contro la ricorrenza di quella generica sulla scorta di pregresse condotte, una sola delle quali aveva portato ad una condanna in sede penale.

### Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Ha, altresì, riconosciuto l'insussistenza della pericolosità attuale, dal momento che tra il 2017 ed il 2023 si era protratto un ininterrotto stato custodiale detentivo, non rivalutato al momento della formulazione della proposta di prevenzione, I giudici di secondo grado, pertanto, hanno disposto la sola misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni intestati al proposto ed ai suoi familiari.

Presentato ricorso difensivo per violazione di legge avverso il decreto di appello, la Procura generale, anche in questo caso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio.

#### LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La sentenza numero 27704 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, emessa all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2025, ha enunciato alcuni importanti principi in materia di requisiti per l'applicazione delle misure di prevenzione che val la pena, per chiarezza espositiva, trattare per punti.

Il primo riguarda la non corretta applicazione, da parte del giudice di merito, dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale, ovvero la necessità che le categorie di reato che legittimano l'applicazione di misura di prevenzione fondata su pericolosità generica devono presentare il triplice requisito di essere delitti commessi abitualmente, che hanno generato un profitto e che costituiscano in una determinata epoca l'unica o una rilevante fonte di reddito per il soggetto.

Tali requisiti devono essere individuati in base ad elementi di fatto precisi, che non possono consistere in sentenze di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, ovvero in una sentenza di condanna per fatti risalenti e neppure in una dichiarazione di intervenuta prescrizione.



Quanto al secondo, i giudici di legittimità ricordano che l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale, perché non è sufficiente "la constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto" .

Di conseguenza viene ribadita quella giurisprudenza, conforme ai principi convenzionali, secondo cui se è vero che il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità generica, indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, è altrettanto vero che "la valutazione incidentale compiuta dal giudice della prevenzione non deve essere smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive".

Quanto al terzo principio, la sentenza ricorda che non può essere ritenuta una pericolosità "permanente", perché il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della pericolosità proprio al fine di effettuare la necessaria comparazione e correlazione con l'acquisto dei beni, di modo che l'accertamento deve essere riferito soprattutto al momento in cui le condotte abbiano raggiunto una consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione.

Il triplice requisito di cui si è detto, oltre che ad essere correlato ad una data di inizio e di cessazione della pericolosità, deve essere connotato dalla abitualità per cui, in presenza di un significativo arco temporale in cui le condotte illecite non sono stati attuate, tale requisito è insussistente.



Come quarto principio, secondo la Corte l'accertamento di pericolosità non può avvenire in base a semplici sospetti, perché l'apprezzamento deve riguardare "fatti storicamente apprezzabili la cui efficacia dimostrativa deve essere molto più elevata" ove si tratti di pericolosità generica. Di conseguenza al giudice della prevenzione è richiesto "un surplus di impegno motivazionale", che deve tradursi in una "precisa indicazione dei modi attraverso cui le condotte prese in esame si rivelino causa di profitti illeciti costituenti una fonte significativa di reddito".

Il quinto principio è che non deve esservi sfasamento temporale tra le condotte oggetto di incriminazione penale e le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca di prevenzione.

Richiamate le Sezioni Unite Spinelli, la sentenza ribadisce che la perimetrazione cronologica tra la manifestazione della pericolosità e l'acquisizione dei beni confiscati è fondamentale e non deve esservi un significativo arco temporale tra la prima e la seconda.

Come sesto principio, la sentenza ricorda che al giudice della prevenzione "non è richiesto di accertare in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni singola attività delittuosa, poiché la confisca di prevenzione non è "pertinenziale" e non si limita al valore dei beni corrispondenti al profitto delle condotte delittuose: la sproporzione di valori non è che una semplificazione probatoria consentita [sic!] dal sistema "rispetto all'accertamento pieno del nesso di derivazione tra attività illecite censite in sede di ricognizione di pericolosità e impiego delle risorse in tal modo prodotte".

o\*o\*o\*o\*o



Si tratta di una sentenza che oltre ad essere condivisibile nei principi espressi in tema di pericolosità generica, sembra richiamare il giudice di merito che si occupa di prevenzione ad un rigoroso rispetto dei principi costituzionali in materia di giusto processo ed ai principi convenzionali in tema di rispetto del criterio ordinamentale di non contraddizione.

Significativo è il richiamo alla motivazione rigorosa che apre spazi non indifferenti alla deducibilità, in sede di legittimità, della violazione di legge per mancanza di motivazione, essendo altrimenti inibita la denuncia per Cassazione del vizio attinente la motivazione.

Il concetto di correlazione temporale viene ampliato sino a postulare la necessità di una connessione tra le condotte illecite, i profitti generati dalle stesse ed il loro impiego per l'acquisto dei beni.

Particolarmente significativo è il richiamo - evidentemente ancora largamente ignorato dai giudici di merito - alla circostanza che, ove intervenga uno stato detentivo prolungato prima della proposta di prevenzione, non è possibile, senza vaglio rafforzato, ritenere sussistente la pericolosità attuale.

Quanto al nesso di derivazione dei profitti illeciti, la sentenza ritiene che la "semplificazione probatoria consentita dal sistema" non può ridursi ad una presunzione, ma richiede una motivazione puntuale, caratterizzata da un surplus di impegno - che pare evocare la c.d. motivazione rafforzata - quando si tratti di pericolosità generica.

L'auspicio è che i principi espressi in questa condivisibile sentenza vengano ribaditi da altre decisioni che applichino le medesime regole di giudizio, frutto di quella osmosi interpretativa condivisa dalla pubblica accusa, dalla privata difesa e dal giudice di legittimità.



Deve invece notarsi che le sentenze di merito continuano a discostarsi dal costante lavoro di affinamento che la Corte di Cassazione, sugli insegnamenti dettati dal Giudice delle Leggi e dalla Corte EDU, sta producendo per allineare la prevenzione ai costituiti minimi del giusto processo.

Roma, 11 agosto 2025

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione